

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

32.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.	PAG.	
Inversione dell'ordine del giorno:			
PRESIDENTE	448		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Agevolazioni tributarie a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria (348)	448		
PRESIDENTE	448, 449		
AZZARO, <i>Relatore</i>	448		
BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	449		
Proposte di legge (Rinvio della discussione):			
D'ALESSIO ed altri: Vendita a trattativa privata al consorzio per il riscatto dei terreni dell'Isola Sacra di un terreno di un'area demaniale in Fiumicino-Roma (80);			
DARIDA: Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino (1172)	450		
PRESIDENTE	450		
BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	450		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giacomo Brodolini (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2326)	450		
PRESIDENTE	450		
		Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
		Concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia (2278);	
		BERNARDI e NICOLAZZI: Concessione di indennizzi ai cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia (2290)	450
		PRESIDENTE	450, 451
		GIGLIA, <i>Relatore</i>	451
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2341)	452
		PRESIDENTE	452, 453
		BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	453
		CESARONI	453
		PERDONÀ, <i>Relatore</i>	452
		Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
		BELCI e MAROCCO: Modifica del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (1965);	

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1970

	PAG.
BOLOGNA: Modifica dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 362, concernente finanziamenti per la costruzione di alloggi di tipo popolare nelle province di Trieste e Gorizia (2086)	454
PRESIDENTE	454
CATTANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	455
PANDOLFI, <i>Relatore</i>	454
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	456

La seduta comincia alle 9,45.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere i provvedimenti nel seguente ordine 348, 80 e 1172, 2326, 2278 e 2290, 2341, 1965 e 2086. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria (348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ».

L'onorevole Azzaro a facoltà di svolgere la relazione.

AZZARO, *Relatore*. Per quanto riguarda il disegno di legge al nostro esame posso affermare che si tratta di un provvedimento che senza portare sostanziali innovazioni, precisa alcune agevolazioni tributarie a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

L'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ha equiparato infatti, ai fini del trattamento fiscale, le università e gli istituti di istruzione universitaria alle amministrazioni

dello Stato. Occorre però rilevare che l'attuazione di questo articolo 45 ha dato luogo ad alcune controversie tra uffici fiscali e le università e gli istituti di istruzione universitaria, e pertanto si è reso necessario questo disegno di legge che ha precisato in modo più particolareggiato e dettagliato le applicazioni delle agevolazioni fiscali.

Per quanto riguarda l'articolo 1 del presente disegno di legge, si stabilisce che le entrate delle università e degli istituti di istruzione universitaria, sono esenti dall'imposta generale sulla entrata e dalla imposta di bollo; l'articolo 2 è sostitutivo del secondo comma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, che era certamente insufficiente a precisare esattamente ciò che di fatto si voleva dare alle università. In questo articolo 2 sono infatti menzionate le liberalità operate mediante titoli azionari e obbligazionari, e anziché dire « da imprese » è detto « da enti o privati, a titolo di liberalità, a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria ». Le somme erogate sono detraibili dal reddito dichiarato, fino alla concorrenza del 10 per cento dello stesso reddito dichiarato. Si precisa ancora che l'agevolazione tributaria si applica anche nel caso in cui enti o privati donino alle predette istituzioni universitarie materiale di loro produzione.

Nell'articolo 3 si precisa che le università e gli istituti di istruzione universitaria sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali, oltre che per i contributi e gli assegni dello Stato, anche per le sovvenzioni e gli assegni erogati a loro favore da enti o da privati.

L'articolo 4 precisa che sono esenti dalle imposte di registro e di successione, compresa quella dell'asse ereditario globale netto, e da quelle ipotecarie, le liberalità, a qualsiasi titolo disposte, da enti o da privati, per finalità di istituto, a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

L'articolo 5 dà la possibilità agli istituti di istruzione universitaria e alle università di versare direttamente in tesoreria le ritenute erariali ai fini della imposta di ricchezza mobile (categoria C/2) e della imposta complementare e addizionale, sulle competenze e gli assegni di qualsiasi natura corrisposti al dipendente personale.

È un modo per agevolare il lavoro delle università, le quali in questa maniera non hanno bisogno di impiantare contabilità separate.

L'articolo 6 stabilisce in maniera tassativa quali sono le università, quali sono gli isti-

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1970

tuti (prima genericamente accennati nella legge 24 luglio 1962, n. 1073) cui si applicano le agevolazioni fiscali. Naturalmente questa precisa disposizione metterà gli uffici nelle condizioni di individuare gli enti che hanno diritto di usufruire di queste agevolazioni.

Per le ragioni che ho esposto invito i colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il governo condivide le considerazioni svolte dall'onorevole Azzaro ed auspica la approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Le entrate delle Università degli studi e degli Istituti di istruzione universitaria, derivanti da tasse, soprattasse, corrispettivi per esercitazioni e frequenza in laboratori e biblioteche, contributi e diritti scolastici di qualunque natura, pagati dagli studenti, nonché da sovvenzioni, contributi ed assegni di enti o privati, a qualsiasi titolo erogati, sono esenti dalla imposta generale sull'entrata e dalla imposta di bollo.

(È approvato).

ART. 2.

Le somme erogate, anche mediante titoli azionari e obbligazionari, da enti o privati, a titolo di liberalità, a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, dagli enti o dai privati anzidetti, fino alla concorrenza del 10 per cento dello stesso reddito dichiarato.

La medesima agevolazione tributaria si applica anche nel caso in cui enti o privati dominino alle predette istituzioni universitarie materiale di loro produzione.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

(È approvato).

ART. 3.

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali, oltre che per i contributi e gli assegni dello Stato, anche per le sovvenzioni e gli assegni erogati a loro favore da enti o da privati.

(È approvato).

ART. 4.

Sono esenti dalle imposte di registro e di successione, compresa quella sull'asse ereditario globale netto, e da quelle ipotecarie, le liberalità, a qualsiasi titolo disposte, da enti o da privati, per finalità di istituto, a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Del beneficio di cui al precedente comma usufruiscono anche le liberalità, poste in essere da enti o privati, per la istituzione di posti di professore di ruolo, oppure di assistente ordinario, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 63 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465.

(È approvato).

ART. 5.

Le università e gli istituti di istruzione universitaria versano direttamente in tesoreria le ritenute effettuate, ai fini della imposta di ricchezza mobile (categoria C/2) e della imposta complementare e addizionale, sulle competenze e gli assegni di qualsiasi natura corrisposti al dipendente personale.

(È approvato).

ART. 6.

Le disposizioni previste dai precedenti articoli e quelle previste dal terzo comma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, si applicano, oltre che alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, anche agli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, ai consorzi universitari, alle opere e alle istituzioni universitarie di assistenza e agli istituti scientifici speciali legalmente riconosciuti e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

ART. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle situazioni e alle posizioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge D'Alessio ed altri: Vendita a trattativa privata al consorzio per il riscatto dei terreni dell'Isola Sacra di un terreno di un'area demaniale in Fiumicino-Roma (80); e della proposta di legge Darida: Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino (1172).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa di deputati D'Alessio, Pochetti, Cesaroni: « Vendita a trattativa privata al consorzio per il riscatto dei terreni dell'Isola Sacra di un terreno di una area demaniale in Fiumicino-Roma »; Darida: « Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino ».

Il Governo ha chiesto di fare una dichiarazione preliminare.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda le due proposte di legge al nostro esame, volevo far presente che si tratta di due provvedimenti che sono stati trattati dal Sottosegretario di Stato senatore Attaguile, il quale mi ha pregato di chiedere un breve rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giacomo Brodolini (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del Senatore Giacomo Brodolini », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato, e sul quale riferirò io stesso.

Io ritengo che all'unanimità la nostra Commissione esprimerà parere favorevole a questo disegno di legge. Infatti tutti noi siamo stati testimoni della dedizione eroica del compianto Senatore Giacomo Brodolini al suo dovere, fino all'estremo limite delle sue forze. Credo perciò che la Commissione voglia interpretare questo provvedimento come un omaggio sentito e doveroso alla memoria del Senatore Brodolini.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiara chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Giacomo Brodolini.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia (2278); e della proposta di legge Bernardi e Nicolazzi: Concessione di indennizzi ai cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia (2290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bernardi e Nicolazzi: « Concessione di indennizzi ai cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia ».

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1970

L'onorevole Giglia ha facoltà di svolgere la relazione.

GIGLIA, Relatore. Si tratta di un provvedimento, proposto dal Governo e integrato dalle proposte degli onorevoli Bernardi e Nicolazzi, relativo a una migliore regolamentazione degli indennizzi in favore dei cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia.

In seguito ad accordi tra l'Italia e la Tunisia, sono stati stanziati nove miliardi di lire, mentre occorrerebbe aggiungere a tale cifra quella dei sei miliardi stanziati con le leggi per le anticipazioni.

Con l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame viene attribuito un indennizzo a valore sull'ammontare dei 9 miliardi di lire conseguiti con l'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967 e vengono previste le procedure e le modalità per quanto attiene al calcolo dell'indennizzo, alle competenze in materia di valutazioni, applicazioni del cambio e alla utilizzazione dei fondi di bilancio.

Con l'articolo 2 è previsto un contributo da erogare in favore degli aventi diritto, secondo percentuali decrescenti, in rapporto all'entità del valore dei beni, contributo dell'importo complessivo di 6 miliardi di lire, costituito dalle disponibilità autorizzate con legge 5 giugno 1965, n. 718, e con legge 5 giugno 1967, n. 414.

Con l'articolo 3 vengono proposte modalità intese a facilitare le autorizzazioni di concessione di tali anticipazioni disponendo in via transitoria, quando non si possa giungere ancora a liquidazioni definitive.

Con l'articolo 4 si fa richiamo a taluni particolari benefici previsti dalla legge 5 giugno 1965, n. 718.

Con l'articolo 5 viene previsto l'utilizzo per l'anno 1970 della quota d'indennizzo globale dovuta dal governo tunisino e già versata per l'ammontare di 3 miliardi di lire.

Con gli articoli 6 e 7 vengono dettati termini per le presentazioni delle domande da parte degli interessati e viene riconfermata in materia di indennizzi la competenza della commissione già operante per la corresponsione delle anticipazioni in base alla legge 5 giugno 1965, n. 718.

Con l'articolo 8 viene autorizzato il Ministro del tesoro a provvedere alle variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

Si tratta di un provvedimento molto atteso dagli interessati perciò ne raccomandiamo la approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GIGLIA, Relatore. Chiedo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 2278.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2278. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Ai cittadini italiani colpiti dai provvedimenti di espropriazione adottati il 12 maggio 1964 dal governo tunisino, è attribuito un indennizzo a valore sull'ammontare globale forfettario di nove miliardi di lire, conseguito con l'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967.

L'indennizzo verrà corrisposto in base alle clausole di detto accordo ed applicando un indice percentuale unico risultante dal rapporto fra il valore al 1964 del complesso delle proprietà perdute e l'ammontare del risarcimento globale conseguito.

Il valore verrà determinato secondo le procedure e modalità contenute nella legge 5 giugno 1965, n. 718, e le valutazioni di dinari tunisini saranno rapportate in lire al cambio vigente alla data dell'accordo stesso.

L'ammontare così risultante sarà corrisposto al netto delle quote di debito dei proprietari di cui al citato accordo.

La spesa di lire 9 miliardi sarà iscritta in bilancio in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio 1970 e di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi 1971, 1972 e 1973.

L'ammontare del risarcimento in 9 miliardi di lire accordato dal governo tunisino sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

(È approvato).

ART. 2.

Ai beneficiari del disposto di cui all'articolo 1 che dichiarino di accettare l'indennizzo, è, inoltre, corrisposto un contributo da commisurarsi al valore di cui all'articolo precedente:

fino a 10 milioni	40 per cento
per le somme eccedenti i 10 milioni fino a 20 milioni	20 per cento

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1970

per le somme eccedenti i 20 milioni fino a 50 milioni . . . 10 per cento
per le somme eccedenti i 50 milioni 5 per cento

Nessuna riduzione può essere apportata al contributo per effetto dell'applicazione delle clausole dell'accordo italo-tunisino indicato nel precedente articolo.

Il contributo sarà corrisposto con utilizzo dei fondi già autorizzati, per la concessione di anticipazioni, dalle leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 5 giugno 1967, n. 414, le cui disponibilità saranno, all'uopo, versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spesa.

(È approvato).

ART. 3.

Gli importi delle anticipazioni già corrisposte ai sensi delle leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 5 giugno 1967, n. 414, saranno detratti dalle somme liquidate a titolo di indennizzi e di contributi, intendendosi così attribuiti a titolo di indennizzo o di contributo.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo e purché gli accertamenti lo consentano potranno essere corrisposte agli interessati anticipazioni non superiori al 50 per cento dell'ammontare spettante a titolo di indennizzo e di contributo.

(È approvato).

ART. 4.

Restano confermati in materia i benefici previsti dall'articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718.

(È approvato).

ART. 5.

All'onere relativo all'anno 1970, per la concessione degli indennizzi di cui al precedente articolo 1, si farà fronte con l'entrata costituita dal versamento di una corrispondente quota dell'indennizzo globale forfettario dovuto dal governo della Tunisia.

(È approvato).

ART. 6.

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro entro il ter-

mine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate all'amministrazione dello Stato in base alla legge 5 giugno 1965, n. 718, sono valide agli effetti del comma precedente.

(È approvato).

ART. 7.

La concessione degli indennizzi e dei contributi viene deliberata dalla commissione interministeriale prevista all'articolo 4 della legge 5 giugno 1965, n. 718.

(È approvato).

ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta e, se approvato, risulterà assorbita la proposta di legge n. 2290.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Perdonà, che sostituisce il relatore Laforgia, ha facoltà di svolgere la relazione.

PERDONÀ, *Relatore*. Il provvedimento riguarda il personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e stabilisce che la durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio e operaio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sia di 41 ore, a partire dal primo gennaio 1970 e di 40 ore a partire dal primo gennaio 1972. Ciò è stabilito nell'articolo 1, al quale è stato presentato un emendamento secondo cui la durata di 40 ore settimanali dovrebbe essere stabilita a partire dal primo gennaio 1971. Se il

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1970

Governo è d'accordo con questo emendamento, non ho nulla da obiettare alla sua approvazione.

L'articolo 2 si riferisce al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che sia destinato a prestare servizio presso gli opifici e stabilimenti nei quali si effettuano lavori a ciclo continuo e che sia perciò soggetto ad un logorio particolare nello svolgere queste attività. Si vuole infatti stabilire la corresponsione di una indennità per questi lavori straordinari.

Si prevede inoltre lo spostamento di dipendenti da un opificio all'altro, in modo da aumentare la produttività. L'amministrazione compensa le spese che gli operai devono affrontare per spostarsi da un opificio all'altro ed il provvedimento al nostro esame contiene la spesa entro limiti facilmente sopportabili da parte dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

La durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita in 41 ore a partire dal 1° gennaio 1970 ed in 40 ore a partire dal 1° gennaio 1972.

Per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella Capitale la durata della settimana lavorativa non può essere comunque superiore a quella stabilita per il restante personale dell'Amministrazione.

Per il personale di cui al presente articolo rimangono ferme le competenze di carattere fondamentale ed accessorio previste dalle vigenti disposizioni. A tal fine, le competenze ragguagliate a giornata saranno rideterminate in misura oraria in modo che l'importo globale settimanale di ogni singola competenza sia pari a quello spettante in base alle norme in vigore.

CESARONI. Abbiamo presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al primo comma dell'articolo 1, la data: « 1° gennaio 1972 », con la data: « 1° gennaio 1971 ».

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Innanzitutto mi associo a quanto ha detto il relatore. Il provvedimento che stiamo

esaminando è valido ed efficace. Tenendo presenti l'ammodernamento e l'automazione introdotti nell'azienda dei monopoli di Stato, è chiaro che la riduzione degli orari di lavoro consentirà di mantenere invariato il ritmo di produttività.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Cesaroni, il Governo non solo è favorevole alla sua approvazione, ma si disponeva a presentarne uno identico predisposto in analogia ad eguale trattamento in materia d'orario per l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

PRESIDENTE. Il Governo e l'onorevole Cesaroni propongono il seguente emendamento:

Sostituire, alla fine del primo comma dell'articolo 1, la data: « 1° gennaio 1972 », con la data: « 1° gennaio 1971 ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« La durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita in 41 ore a partire dal 1° gennaio 1970 ed in 40 ore a partire dal 1° gennaio 1971.

Per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella Capitale la durata della settimana lavorativa non può essere comunque superiore a quella stabilita per il restante personale dell'Amministrazione.

Per il personale di cui al presente articolo rimangono ferme le competenze di carattere fondamentale ed accessorio previste dalle vigenti disposizioni. A tal fine, le competenze ragguagliate a giornata saranno rideterminate in misura oraria in modo che l'importo globale settimanale di ogni singola competenza sia pari a quello spettante in base alle norme in vigore ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che sia destinato a prestare servizio

presso opifici, stabilimenti od uffici nei quali si effettuano lavori a ciclo continuo ripartito in tre turni giornalieri, è corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione ai turni stessi, una indennità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, fermo restando il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario e per quello notturno.

(È approvato).

ART. 3.

Le visite del personale operaio previste dall'articolo 42 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 114, sono effettuate con le stesse modalità stabilite per il personale impiegatizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(È approvato).

ART. 4.

Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che, in conseguenza della soppressione di opifici, stabilimenti o depositi, sia tenuto a prestare la propria opera presso altro opificio, stabilimento o deposito dell'Amministrazione stessa e sia stato autorizzato a mantenere la precedente residenza, è esteso il concorso nelle spese di trasporto di cui all'articolo 92 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 294, con le modalità di cui al comma seguente.

Per il personale di cui al precedente comma la misura del concorso nelle spese di trasporto è determinata con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Consiglio di amministrazione dei monopoli e le organizzazioni sindacali, indipendentemente dalla qualifica rivestita da ciascun impiegato ed operaio, in relazione alla distanza intercorrente fra la località di residenza e la nuova sede di servizio e tenuto conto della natura del percorso nonché dell'esistenza o meno di servizi di linea.

Nella prima attuazione della presente legge sarà stabilito in misura forfettaria, con le modalità indicate al precedente comma, un concorso nelle spese di trasporto per il personale che in conseguenza della avvenuta soppressione di opifici, stabilimenti o depositi

sia stato destinato a prestare la propria opera presso altri organi dell'Azienda mantenendo la precedente residenza.

(È approvato).

ART. 5.

La spesa relativa agli articoli 2 e 4 della presente legge farà carico ai normali stanziamenti dei capitoli 103, 107, 181, 221, 245, 261 e 271 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1970 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Belci e Marocco: Modifica del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (1965); Bologna: Modifica dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 362, concernente finanziamenti per la costruzione di alloggi di tipo popolare nelle provincie di Trieste e Gorizia (2086).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Belci e Marocco: « Modifica del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia »; Bologna: « Modifica dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 362, concernente finanziamenti per la costruzione di alloggi di tipo popolare nelle provincie di Trieste e Gorizia ».

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, *Relatore*. Le due proposte di legge in discussione mirano — sia pure con una diversa formulazione testuale dell'articolo unico di cui ciascuna è costituita — ad una identica finalità: quella di accrescere in misura permanente la consistenza di quella parte del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui alla legge 18 ottobre 1965, n. 908, e successive modificazioni, che viene specificamente destinata al finanziamento di alloggi di tipo popolare, con preferenza accordata alla zona industriale di Trieste.

La legge citata stabiliva che una quota del Fondo venisse appunto destinata al finanziamento dell'edilizia popolare ed economica: con successive modificazioni, tale quota venne portata alla cifra di 6 miliardi. Questo « tetto » è già stato, in pratica, coperto dall'importo dei mutui che sono stati elargiti allo scopo già detto. Rimane pertanto per questo aspetto inoperante il Fondo di rotazione, che è stato successivamente aumentato fino a raggiungere la cifra globale di 20 miliardi. Risulta così evidente la necessità di accrescere la parte destinata al finanziamento di alloggi popolari.

I proponenti hanno ritenuto che, anziché stabilire un ammontare fisso — cosa che avrebbe in futuro comportato la necessità di ulteriori adattamenti — fosse preferibile prevedere una determinata percentuale della dotazione complessiva del Fondo di rotazione, di modo che, in caso di aumento di tale dotazione, rimanga già automaticamente fissata la cifra da destinare a questa importante finalità, tra quelle contemplate dalla legge istitutiva n. 908.

I buoni risultati già dati dall'impiego di questo Fondo — come dimostra il raggiungimento del « tetto » di 6 miliardi — mi inducono ad esprimere parere favorevole all'accoglimento del provvedimento in esame.

Quanto alla sua formulazione testuale, premesso che mi sembra da scegliere quale testo base quello della proposta Belci e Marocco, vorrei fare osservare alla Commissione che esiste una discrepanza tra la dizione dell'articolo unico e quella contenuta invece nella relazione. Mentre in quest'ultima, infatti, si propone di determinare nella misura del 10 per cento della dotazione patrimoniale del Fondo la cifra destinata all'edilizia popolare, nell'articolo unico si parla invece del « 10 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo stesso ». Ora, a me sembra senz'altro preferibile la dizione usata nella relazione, in quanto le disponibilità finanziarie del Fondo provengono dai rientri che affluiscono a un conto corrente di tesoreria: si tratta quindi di elementi di cassa fluttuanti, che non forniscono un criterio soddisfacente per determinare l'entità degli interventi globali del Fondo nei vari settori.

Per questo motivo mi permetto di presentare un emendamento in tal senso: sostituire le parole: « pari al 10 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo stesso » con le altre: « non superiore al 10 per cento della consistenza patrimoniale del Fondo stesso ».

Con questo emendamento, mi permetto di raccomandare alla Commissione l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiara chiusa.

Pongo in votazione la proposta del relatore di scegliere quale testo base la proposta di legge n. 1965.

(È approvata).

Qual è il parere del Governo ?

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo con il relatore, sia per quanto riguarda il merito del provvedimento, sia per quanto riguarda l'emendamento: anche a me, infatti, per i motivi esposti dall'onorevole Pandolfi, sembra preferibile adottare la dizione usata nella relazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge in esame:

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 362, è sostituito dal seguente:

« Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonché al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo pari al 10 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo stesso.

L'onorevole Pandolfi propone il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « pari al 10 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo stesso » *con le altre:* « non superiore al 10 per cento della consistenza patrimoniale del Fondo stesso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Con l'emendamento testé approvato, l'articolo unico risulta pertanto così formulato:

« Il primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificato dalla

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1970

legge 2 marzo 1963, n. 362, è sostituito dal seguente:

« Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonché al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo non superiore al 10 per cento della consistenza patrimoniale del Fondo stesso ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata subito direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Agevolazioni tributarie a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria » (348):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giacomo Brodolini » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2326):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Concessione di indennizzi ai cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia » (2278):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2278, la proposta di legge Bernardi e Nicolazzi, n. 2290, risulta assorbita.

Disegno di legge: « Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2341):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge BELGI e MAROCCO: « Modifica del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » (1965):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 1965, la proposta di legge Bologna, n. 2086, risulta assorbita.

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Beccaria, Bima, Borraccino, Botta, Carrara Sutour, Castellucci, Cesaroni, De Ponti, Giglia, Giovannini, Laforgia, Martelli, Miroglio, Napolitano Francesco, Pandolfi, Patrini, Pavone, Perdonà, Raffaelli, Specchio, Vespignani, Vicentini, Zamberletti.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO